

Breno, 23/04/2025
Prot. 5818/6.1

CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI DI ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E INSERIMENTO/REINSERIMENTO FINALIZZATI ALL'INCLUSIONE SOCIALE, ALL'AUTONOMIA DELLE PERSONE E ALLA RI-ABILITAZIONE, IN ATTUAZIONE DELLA DGR 5451 DEL 25/07/2016

(Convenzione n. 167 del 23/04/2025)

TRA

L'Azienda Territoriale per i Servizi alla Persona di seguito denominato "soggetto promotore", con sede in Piazza Tassara, 4 25043 Breno (Bs) codice fiscale 90016390172 rappresentata dal Dott. Roberto Bellesi nato a Breno (Bs) il 19/05/1973, in qualità di soggetto con potere di firma

autorizzato regionale ai servizi per il lavoro di cui alla l.r. 22/2006 o autorizzato regionale speciale, così come previsto nella d.g.r. del 18 aprile 2007 n. 4561;

E

AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE CAMONICA - sede legale: Breno (Bs) - Via Nissolina, 2 codice fiscale/P.IVA n.03775830981 di seguito denominato "soggetto proponente", rappresentato dal Dr. Giacomo Pietro Vittorio Deste in qualità di Direttore del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze

E

Combook srl con sede legale in P.zza Tredici Martiri, 3 24065 Lovere (BG) codice fiscale/P.IVA 03823840289, di seguito denominato "soggetto ospitante", legalmente rappresentato dal Sig. Oprandi Riccardo, nato a Clusone (BG) il 01/02/1979

E

Comune di Piancogno con sede legale in Via Nazionale, 49 25052 Pianborno (BS) codice fiscale 00948230172 P.IVA 00590410981, di seguito denominato "soggetto co-proponente", legalmente rappresentato dal Sindaco Ing. Alberto Farisè, nato a Lovere (BG) il 15/03/1998

VISTI

L'accordo della Conferenza Permanente Stato Regioni e Province autonome sottoscritto il 22 gennaio 2015 recante "Linee guida per i tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione";

la Delibera n 5451 del 25/07/2016 che approva la "Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, in attuazione delle Linee guida approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano in data 22/01/2015 che stabilisce che, per le particolari caratteristiche e natura del tirocinio, l'attivazione dello stesso non può essere inserito tra le modalità stabilite dalle convenzioni di cui all'art.11, comma 2, della legge n° 68/99 per il soggetto ospitante

PREMESSO CHE

1. **il servizio sociale professionale del servizio pubblico** (Enti Locali - Comuni e Ambiti Territoriali, etc.) e **del Ministero della Giustizia e/o dei servizi socio-sanitari e sanitari competenti**, individuano e segnalano al soggetto promotore la persona o le persone, già in proprio carico, per l'attivazione di tirocini per l'inclusione sociale, l'autonomia e la riabilitazione;
2. **il soggetto promotore** in accordo con i soggetti di cui al punto 1) avvia il Progetto Personalizzato di tirocinio specificando obiettivi, tempi e modalità di svolgimento;
3. **il soggetto ospitante** mette a disposizione n. 1 postazione idonea alle esperienze di tirocinio finalizzate all'inclusione sociale all'autonomia e alla riabilitazione;
4. **il tirocinante partecipa**, per quanto nelle proprie possibilità, alla realizzazione del Progetto e sottoscrive il relativo modulo.

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Definizione del tirocinio

Il soggetto ospitante su proposta del soggetto promotore e del soggetto proponente (se distinto dal soggetto promotore) si impegna ad accogliere presso la sua sede operativa di - (inserire indirizzo completo), tirocinanti in possesso degli specifici requisiti previsti dalla "Disciplina dei tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione,

Ogni tirocinio sarà svolto nell'arco temporale definiti nei singoli Progetti Personalizzati entro il limite massimo di 24 mesi previsto dalla disciplina regionale per la specifica tipologia di tirocinio.

La durata di ogni tirocinio potrà essere prorogata solo in seguito alla attestazione della sua necessità da parte del servizio pubblico che ha in carico la persona.

Durante lo svolgimento del Progetto non viene ad instaurarsi alcun rapporto giuridico contrattuale di lavoro in quanto trattasi di percorsi riabilitativi e risocializzanti con finalità definite.

ART. 2

Obblighi del Soggetto Proponente

L'Ufficio competente del servizio pubblico provvede ad attestare la ragione dell'attivazione del tirocinio tramite una valutazione che specifichi le finalità che si intendono conseguire. La valutazione sarà allegata al Progetto Personalizzato.

ART. 3

Obblighi del Soggetto promotore

Il soggetto promotore si impegna a:

- individuare, sulla base della valutazione del servizio sociale professionale, gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo Progetto;
- redigere il Progetto Personalizzato, che costituisce insieme alla valutazione del servizio sociale professionale parte sostanziale ed integrale della presente convenzione;
- Provvedere a rimborsare il soggetto ospitante - previa presentazione di specifica richiesta correlata da idonea documentazione a comprova - delle spese da questo sostenute per il tirocinio relativamente a:
 - Assicurazione Inail;
 - Responsabilità civile verso terzi;
 - Formazione di base e specifica prevista dalla vigente normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Provvedere a rimborsare trimestralmente (inteso come trimestre annuale: 1° trimestre entro la fine del mese di aprile, 2° trimestre entro la fine del mese di luglio, 3° trimestre entro la fine del mese di ottobre, 4° trimestre entro la fine del mese di gennaio dell'anno successivo) previa presentazione di specifica richiesta correlata da idonea documentazione a comprova, il soggetto che eroga mensilmente il compenso motivazionale al tirocinante.
- Nominare per tutta la durata del Progetto un operatore di riferimento per il beneficiario ed il soggetto ospitante.

ART. 4

Obblighi del Soggetto Ospitante

Il soggetto ospitante si impegna a:

- mettere a disposizione la necessaria dotazione di attrezzature per l'espletamento del percorso con l'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di legislazione sociale, di igiene e di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- curare la corretta tenuta del registro giornaliero delle presenze;
- segnalare tempestivamente al soggetto promotore e al proponente particolari situazioni o problemi che si dovessero verificare durante il Progetto (infortuni, assenze non giustificate, etc);
- nominare un proprio referente interno in qualità di tutor aziendale del Progetto Personalizzato per tutta la durata del Progetto;
- inviare le comunicazioni obbligatorie/Unilav.

Inoltre, qualora il tirocinante non sia già in possesso dei necessari crediti formativi, il soggetto ospitante deve provvedere a fornire, a norma di legge, la formazione - di base e specifica - in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e far rispettare al tirocinante le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 i tirocinanti sono equiparati ai lavoratori. Conseguentemente, in un'azienda in cui sono presenti tirocinanti il datore di lavoro è tenuto ad osservare tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 al fine di garantire la salute e la sicurezza degli stessi. Il soggetto ospitante presso cui sarà attivato il tirocinio dovrà quindi essere in regola con la vigente normativa sulla salute e sicurezza sul luogo di lavoro e integrare il Documento di Valutazione dei Rischi, di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, con la sezione per i tirocinanti. La sezione tirocinanti del DVR contiene i dati del tirocinante, le mansioni che è chiamato a svolgere, le attrezzature utilizzate, la formazione sulla sicurezza fornita, i rischi a cui è esposto e se è prevista la sorveglianza sanitaria (in funzione del livello di rischio a cui è esposto).

ART. 5

Progetto Personalizzato

Gli obiettivi, le modalità, la durata e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Personalizzato che dovrà essere predisposto tenendo conto della valutazione redatta e controfirmata dall'ente che ha in carico la persona.

Il Progetto Personalizzato dovrà essere sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.

Ogni Progetto personalizzato costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

Le parti si obbligano a garantire ad ogni tirocinante la formazione prevista nel Progetto Personalizzato, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo art. 6.

ART. 6

Tutor Soggetto Promotore e Tutor Soggetto Ospitante

Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate dal tutor del soggetto promotore e dal tutor del soggetto ospitante, indicati nel Progetto Personalizzato. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.

Il tutor del soggetto promotore è individuato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali; collabora con il soggetto proponente alla stesura del Progetto Formativo Individuale, si occupa dell'organizzazione, del monitoraggio del tirocinio e della redazione delle attestazioni finali.

Il tutor del soggetto ospitante è nominato nel rispetto dei requisiti indicati dagli Indirizzi regionali ed è responsabile dell'attuazione del Progetto Personalizzato in raccordo con il tutor del soggetto promotore ed il responsabile del soggetto proponente.

ART. 7

Garanzie Assicurative e Comunicazioni Obbligatorie

Ogni beneficiario è assicurato:

- presso l'INAIL dal soggetto ospitante,
- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi dal soggetto ospitante.

L'invio delle comunicazioni obbligatorie/Unilav è assolta dal soggetto ospitante (direttamente o tramite altri soggetti da lui delegati).

ART. 8

Durata e articolazione oraria del tirocinio

Decorrenza, termine e articolazione oraria settimanale del tirocinio sono definiti nel progetto personalizzato, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

Ai fini assicurativi farà fede quanto dichiarato nel registro giornaliero delle presenze.

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione fino alla conclusione del progetto personalizzato, comprese le eventuali sospensioni e proroghe.

ART. 9

Persone di Riferimento

L'operatore di riferimento del soggetto proponente è la Dott.ssa Paola Ondelli
(Assistente Sociale di Riferimento)

L'operatore di riferimento del soggetto co-proponente è la Dott.ssa Maria Romelli
(Assistente Sociale di Riferimento)

L'operatore di riferimento del soggetto promotore è la Dott.ssa Alessandra Rodella


L'operatore di riferimento del soggetto ospitante è il Sig. Riccardo Oprandi

Nell'esecuzione del presente atto le parti si impegnano ad ottemperare a quanto previsto dal D.lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.


Letto, approvato e sottoscritto,

Li

Il soggetto proponente  x

Il soggetto co-proponente 

Il soggetto promotore

Il soggetto ospitante 

AZIENDA TERRITORIALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA
Protocollo Partenza N. 9245/2025 del 26-06-2025
All'Espresso AZ. Emergenza N. 112 del documento Firmato Digitalmente
Protocollo Ingresso N. 112 del 26-06-2025
Per. Fin. N. 112 del 26-06-2025